

Emersione dei capitali. Prescrizione breve per le liberalità «dirette» e quelle non disciplinate dalla circolare 30 delle Entrate

Donazioni esenti dopo cinque anni

Se l'atto è ancora accertabile l'imposta è proporzionale - Fissa se il disponente risiedeva all'estero

Il problema delle donazioni che emergano nell'ambito di una procedura di **voluntary disclosure** non è stato compiutamente affrontato dalla circolare dell'agenzia delle Entrate 30/E dell'11 agosto 2015.

La circolare infatti tratta solo la questione delle **donazioni "indirette"** di cui all'articolo 56-bis del Dlgs 346/1990 (il Testo unico dell'imposta di donazione) e cioè delle donazioni:

- a) «diverse ... da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti»;
- b) qualora la loro stipula «risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi» oppure qualora siano «registrate volontariamente» dal contribuente.

Evidentemente, quando si considerano le donazioni che siano state effettuate all'estero, devono anche esser prese in considerazione, in quanto ne abbia beneficiato un soggetto che ora appunto si trova a valutare di esperire una procedura di Vd:

- a) le **donazioni "dirette"**;
- b) le donazioni "indirette" diverse da quelle emerse in una procedura di accertamento o da quelle registrate volontariamente.

Queste due ultime ipotesi non sono disciplinate dall'articolo 56-bis del Dlgs 346/1990 (oggetto della circolare 30/E), ma dall'articolo 55, comma 1-bis del Dlgs 346/1990, il quale dispone appunto la tassazione in termine fisso degli «atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato».

Allora, tenendo conto di quanto afferma la circolare 30/E, dovrebbe uscirne che:

- 1) nel caso della donazione "diretta" di cui all'articolo 55, comma 1-bis del Dlgs 346/1990, il potere di accertamento del fisco si esaurisce con il decorso di cinque anni dal giorno in cui l'atto di donazione avrebbe dovuto essere registrato (articolo 76, comma 1, dpr 131/1986, richiamato dall'articolo 55, comma 1, dlgs 346/1990); ne consegue che, se il termine di decadenza per il fisco non sia ancora spirato e se il contribuente non abbia effettuato il ravvedimento operoso, il fisco potrebbe esperire la propria azione di recupero dell'imposta proporzionale (se il donante era un residente in Italia al momento della donazione) o dell'imposta fissa se il donante non era residente in Italia (come affermato dalle Entrate nella risposta a un interpello del 26 agosto 2014, mai pubblicata);
- 2) nel caso della donazione "indiretta" di cui all'articolo 55, comma 1-bis, Dlgs 346/1990, va ripetuto quanto sopra detto al numero 1) e, quindi, si ha decadenza del fisco con il passaggio di 5 anni e si può rimediare con il ravvedimento operoso;
- 3) nel caso della donazione "indiretta" disciplinata dall'articolo 56-bis del Dlgs 346/1990, si dovrebbe avere, secondo la circolare 30/E, la tassazione con l'aliquota dell'8 per cento in caso di registrazione volontaria oppure con le aliquote del 4, 6 o 8 % in base al rapporto di più o meno stretta parentela tra donante e donatario (e tenendo conto, a seconda dei casi, delle applicabili franchigie euro di 1,5 milioni, 1 milione o 100mila euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

Roberta Moscaroli

CORRELATI

Nel 2005 il primo passo avanti per ridurre l'incertezza

Esame-donazioni per la voluntary

Ravvedibile l'omesso invio del modello polivalente

Parità di stipendio per i somministrati

SCUDO FISCALE – Cassazione n. 28775